



DECRETO RETTORALE N.10/2026

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo
- VISTO il D.M. 10 gennaio 2010, n. 249 "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244" ed in particolare gli articoli 5 e 13 e le relative disposizioni attuative;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il D.M. 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10.9.2010, n. 249";
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948 "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare l'art. 5;
- VISTO il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'art. 6;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75 recante come titolo "Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-



legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106”;

VISTO il decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 23 febbraio 2026 n. 0045541 – Percorso di 40 CFU – anno 2026;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca del 09 marzo 2026 n. 41;

VISTO il decreto del Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 12 marzo 2026 n. 403;

TENUTO conto delle suddette delibere;

VISTA la delibera di Senato Accademico del 03 marzo 2026

Per i motivi elencati in premessa;

DECRETA

Art.1 (Oggetto)

Il presente decreto detta le disposizioni riguardanti i Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

Art. 2 (Tipologie di percorsi)

Per l’a.a. 2025/2026, e per ogni grado d’istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado), sono attivati i percorsi di specializzazione sul sostegno volti all’acquisizione di 40 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell’Allegato A del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, contenente la definizione del *“profilo professionale del docente specializzato”* che è aggiornato e sostituito dall’Allegato A del decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26.

Art. 3 (Corsi attivati)

Sono aperte le iscrizioni, per l’a.a. 2025/2026, ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, con i relativi posti assegnati:



Grado d'istruzione	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Posti attivati	51	350	218	129

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado d'istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso, alla data del 31 agosto 2025, del prescritto titolo di accesso statuito dall'art. 5, comma 1, del succitato decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, come modificato dall'art. 1, comma 3 del D.L. 26 del 16/02/2026, che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Per anno scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno 2025.

I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

L'Ateneo provvederà a effettuare i dovuti controlli anche post-immatricolazione verificando i titoli auto-dichiarati. Pertanto, anche durante lo svolgimento o dopo la conclusione degli stessi percorsi, di cui al presente decreto, si effettueranno i procedimenti amministrativi del caso, escludendo i candidati che non risultassero in possesso dei titoli d'accesso dichiarati, con conseguente annullamento dell'avvenuta iscrizione e/o del titolo di abilitazione, ancorché già rilasciato.

L'accertamento della mancanza dei requisiti di accesso, con conseguente annullamento dell'iscrizione o del titolo conseguito, non comporta il diritto da parte dello studente ad ottenere la restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti all'Ateneo.

I titoli di accesso per i percorsi di specializzazione, di cui al presente decreto, di cui è richiesto il possesso sono i seguenti:

a) per i Percorsi di specializzazione sul sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:



- Laurea (magistrale) Vecchio Ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale);
- Laurea Magistrale (LM-85bis) in Scienze della formazione primaria (ciclo unico – quinquennale – accesso programmato);
- Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma Sperimentale a indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- titoli conseguiti all'estero e riconosciuti come abilitanti all'insegnamento con apposito decreto del Ministero competente, in relazione al grado o ai gradi di scuola per i quali sono stati ottenuti

b) per i Percorsi di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di primo grado:

- Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico di cui anche al D.I. del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante;
- Diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'educazione musicale o di uno strumento;
- Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti come previsto dal D. Lgs. 59/2017 art. 5).

c) per i Percorsi di specializzazione sul sostegno per la Scuola Secondaria di secondo grado:

- Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico di cui anche al D.I. del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante;
- Diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'educazione musicale o di uno strumento;
- Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti come previsto dal D. Lgs. 59/2017 art. 5);
- Diploma ITP Insegnante Tecnico Pratico - Diploma di Scuola Secondaria Superiore di II Grado funzionale e necessario al percorso.

Art. 5 (Modalità di ammissione)

Coloro che sono in possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 4, presentano istanza d'iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto.

Se, per un determinato grado di istruzione relativo al Percorso di formazione per il conseguimento della



specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, il **numero di domande di ammissione risulterà inferiore al numero di posti autorizzati**, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Se il **numero delle domande di ammissione eccederà il numero di posti autorizzati dal Ministero**, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base di graduatorie, distinte per grado d'istruzione, stilate secondo le modalità, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75: assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni di riferimento – (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) - non è possibile includere un numero di anni di servizio che non rientri negli otto di riferimento. A parità di posizione, prevale il docente più giovane per età.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza d'iscrizione, l'interessato può verificare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, la possibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del succitato decreto.

È data comunque priorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del M.I.M. del 24 aprile 2025 n. 75, alle domande di quanti, pure avendole presentate nel ciclo precedente, non si sono potute soddisfare.

Si precisa, altresì, che il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.

Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.

L'iscrizione ai percorsi, di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, preclude la possibilità d'iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

Art. 6 (Modalità di presentazione della domanda di partecipazione)

L'ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,



prevede la compilazione della domanda on-line di partecipazione.

Contestualmente alla domanda andrà corrisposto un contributo di partecipazione di € 100,00.

Per gli ammessi al percorso, il contributo di partecipazione sarà scalato dalla retta.

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE NON SARA' IN NESSUN MODO RIMBORSABILE.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte allegando copia del documento di identità, codice fiscale, modulo di autocertificazione dei requisiti di accesso e dei titoli culturali e professionali valevoli per la formazione della graduatoria di accesso.

Per presentare la domanda di partecipazione al percorso è necessario collegarsi all'indirizzo

<https://iscrizionesostegno.unifortunato.eu/>

- selezionare il tipo di Percorso "Grado di istruzione";
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni (Documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio, modulo di autocertificazione degli anni di servizio, altro);
- **procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di partecipazione** – vedi art. 8.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente decreto e unicamente tramite bonifico, seguendo le indicazioni della procedura guidata.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio versato all'atto della domanda di ammissione non viene in nessun caso rimborsato da parte dell'Ateneo.

Nel caso in cui, per un determinato percorso, il candidato non abbia indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente bando, ovvero, all'interno del modulo d'iscrizione, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati. La domanda presentata secondo le indicazioni riportate dalla procedura guidata è immutabile.

IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E/O DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, IL CANDIDATO SARÀ AUTOMATICAMENTE ESCLUSO.

È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completata entro la data di scadenza del decreto.

N.B. Le immatricolazioni avvengono tutte con riserva di controllo sul possesso dei titoli di accesso dichiarati in fase di iscrizione.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nell'ambito della procedura, si ricorda che, nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell' immatricolazione al corso, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non



verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato.

Ai sensi del D.M. del M.U.R. n. 930/2022, è consentita l'iscrizione contemporanea ad un Percorso di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 e ad un altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale, ecc.) non a frequenza obbligatoria.

Art. 7 (Titoli esteri)

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono presentare la domanda di ammissione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal decreto.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono allegare, in fase di perfezionamento della domanda di partecipazione su <https://iscrizionesostegno.unifortunato.eu/>, un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto a uno dei titoli indicati all'art. 4.

Il titolo deve essere tradotto e accompagnato da conferma di autenticità e da dichiarazione di valore o altra documentazione relativa al suo valore.

Nel caso in cui non siano disponibili i documenti entro la scadenza del presente bando, sarà necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredato da traduzione in lingua italiana asseverata.

La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso, presentata al momento della eventuale immatricolazione secondo il termine fissato dal presente bando.

La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, è a cura della commissione esaminatrice nominata dal Rettore. Il controllo formale del titolo verrà fatto all'atto dell'immatricolazione, a seguito della presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.

I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia possono partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno.

Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art. 8 (Scadenze e pagamenti)

La presentazione della domanda di iscrizione e il pagamento del relativo contributo vanno effettuati **dalla data di pubblicazione del presente decreto, a partire dalle ore 17,00 e si chiudono il 23 marzo 2026 alle ore 17.00.**

Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate entro il **giorno 24 marzo 2026**, e saranno scaricabili accedendo su



<http://www.unifortunato.eu>, Percorsi di Specializzazione per Docenti con servizio o titolo estero al seguente link <https://www.unifortunato.eu/corsi-di-laurea/sostegno-2026/>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.

I candidati collocati in posizione utile in graduatoria **dovranno perfezionare la procedura di immatricolazione tramite la corresponsione della I rata di iscrizione entro il 26 marzo 2026, ore 14.00..**

Per l'iscrizione i collocati in graduatoria riceveranno opportuna email, nella quale sarà possibile reperire il link per la formalizzazione dell'iscrizione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d'iscrizione - € 316,00.

È responsabilità dei vincitori verificare che sia pervenuta l'email e contattare l'indirizzo e-mail supporto@unifortunato.eu entro le ore 12.00 del 26 marzo 2026, qualora, pur presenti in graduatoria, non avessero ricevuto il link per la formalizzazione dell'iscrizione.

Decorso il termine perentorio fissato per il 26 marzo 2026 alle ore 14:00 si **provvederà, entro il 27 marzo 2026, alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente scoperti**, con la possibilità, per i candidati risultanti in posizione utile, di potersi **iscrivere**, presentando la pertinente domanda d'iscrizione e provvedendo al pagamento della prima rata d'iscrizione, secondo le indicazioni che saranno loro fornite.

Il costo del Percorso di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 è di **€ 1.316,00** (di cui € 16,00 imposta di bollo) così rateizzabile:

Contributo	Importo	Scadenza
Contributo di partecipazione	€ 100,00	Contestualmente alla presentazione della domanda/e
I rata	€ 316,00 comprensiva dell'imposta di bollo	All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate entro il giorno 24.03.26 All'atto dell'immatricolazione per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie di scorrimento pubblicate il giorno 27.03.26
II rata	€ 300,00	10 aprile 2026
III rata	€ 300,00	10 maggio 2026



IV rata	€ 300,00	10 giugno 2026
---------	----------	----------------

Il contributo di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.

I pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- **Bonifico Bancario: IBAN: IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637 intestato a IPSEF causale:**
"Codice Fiscale – nome/cognome – Corso Sostegno – Triennialisti".
- **Carta di credito**
- **Buono Carta Docente**

Il Buono Carta Docente non potrà essere utilizzato per il Contributo di partecipazione, ma solo per i pagamenti successivi.

I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Percorso devono darne comunicazione scritta esclusivamente tramite pec da inoltrare all'indirizzo segreteria@pec.unifortunato.eu.

Le quote d'iscrizione eventualmente già pagate non sono rimborsabili a nessun titolo e in nessun caso.

Art. 9 (Svolgimento e durata dei percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71 iniziale)

I percorsi , di cui al presente decreto, prevedono l'acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU). Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, si svolgono in non meno di tre mesi e si concludono entro il 30 giugno 2026.

I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.

In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti



a corrispondere l'intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s'intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

I percorsi si concludono con l'esame finale secondo le modalità indicate all'articolo 10 del presente decreto. Le lezioni dei percorsi di specializzazione di cui al presente decreto, avranno inizio, presumibilmente, nell'ultima settimana di marzo 2026 per concludersi nel mese di giugno 2026.

In considerazione della necessità di concludere il percorso entro il 30 giugno 2026, il calendario didattico potrà prevedere una programmazione intensiva delle attività, con lezioni e laboratori distribuiti anche su più giornate della settimana. Le attività potranno svolgersi nei giorni feriali, in fascia serale e, ove necessario, anche nei giorni festivi o in prossimità delle festività, secondo quanto indicato nei calendari didattici.

L'Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l'inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito e dalla relativa piattaforma.

Il calendario delle attività didattico-formative dei percorsi abilitanti, di cui al presente decreto, sarà pubblicato nell'area riservata del sito dedicata ai Percorsi.

Art. 10 (Prova finale)

Come stabilito dall'art. 4 , comma 1, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, l'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.

Le sedi di svolgimento dell'esame finale saranno successivamente indicate con decreto rettorale e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente e ai corsisti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75.

La commissione d'esame , nominata con successivo decreto rettorale, è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.



La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2005 n. 75 e del punteggio ottenuto nell'esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'Università.

Il titolo rilasciato dall'Università è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Alla conclusione dei percorsi, l'Ateneo trasmetterà al Ministero dell'Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado d'istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Art. 11 (Mancato rispetto degli obblighi di frequenza)

La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami e all'esame finale.

Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.

In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto all'articolo 8 del presente decreto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti dall'Università Telematica Giustino Fortunato è finalizzato all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni si prega di consultare le informazioni pubblicate sul sito di ateneo, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall'Ateneo.

Art. 13 (Diffusione)

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti Uffici per gli adempimenti consequenziali e pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 14 (Entrata in vigore)



UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

Il presente decreto entra in vigore all'atto dell'emanazione.

Benevento, 16.03.2026

Il Rettore

F.to Prof. Giuseppe Acocella